



# Comune di Pabillonis

## Provincia del Sud Sardegna



**REL.**

**3**

*Progetto di fattibilità -  
Lavori di ampliamento del cimitero comunale*

**VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS**

**COMMITTENTE**

Comune di Pabillonis

**REV**  
0

**SCALA**  
-

**BASE TOPOGRAFICA**  
-

**DATA**  
dicembre 2019

**RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO**  
Ing. Stefano Cadeddu

**RESPONSABILE  
PROCEDIMENTO**  
Ing. Stefano Cadeddu

**TECNICO INCARICATO**  
Ing. Matteo Simbula



## Indice sistematico

1	PREMESSA	2
2	QUADRO NORMATIVO	2
3	PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART 12 DEL D.LGS.152/2006)	4
4	MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO	5
5	CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	5
5.1	OBIETTIVI DEL DELLA VARIANTE AL PIANO	5
5.2	LO STATO ATTUALE DELL'AREA D'INTERVENTO	6
5.3	ASSETTO STORICO-CULTURALE E ASSETTO INSEDIATIVO	6
5.4	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI	6
6	ANALISI DI COERENZA	6
6.1	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	7
6.2	COMPATIBILITÀ CON IL PAI	7
6.3	COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	8
6.4	VARIAZIONE CARTOGRAFICA	9
6.5	VARIAZIONE NORMATIVA	9
7	CRITERI SEGUITI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SPECIFICATI NELL'ALLEGATO C1 DELLA DELIBERA N34/33 DEL 07/08/2012	10
8	CONCLUSIONI	11

## Indice Figure

Figura 1 - Inquadramento dell'area d'intervento col Piano Paesaggistico Regionale	7
Figura 2 - Inquadramento dell'area d'intervento con la pericolosità idraulica dallo Studio di Compatibilità Idraulica del comune di Pabillonis	7
Figura 3 - Programma di fabbricazione vigente	8
Figura 4 - Variante cartografica del Programma di Fabbricazione	9



## 1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il RAPPORTO PRELIMINARE per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. La parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, come modificata da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, introduce l'obbligo di sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica determinati piani e programmi o particolari opere infrastrutturali. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 del sopracitato decreto, devono essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i piani e i programmi o le opere che possono avere effetti significativi sull'ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali quello della pianificazione territoriale, e che contengono la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in base alla normativa vigente. Nel seguito verrà fornita una dettagliata descrizione della VARIANTE URBANISTICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione di tale variante.

## 2 QUADRO NORMATIVO

La Direttiva Europea 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato successivamente modificato, prima dal D.Lgs. 4/2008 e poi, recentemente, dal D.Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010.

La Regione Sardegna non si è ancora dotata di una Legge Regionale in materia di VAS, pur essendo in corso di predisposizione da parte dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente un Disegno di Legge che regolamenti in maniera organica le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della Direttiva 85/337/CEE, e di valutazione ambientale strategica, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali.

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), mentre alle province sono state attribuite quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Successivamente, con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di



valutazione ambientale strategica. L'esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al "concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, elencate negli allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007".

Pertanto, per quanto riguarda Il settore della PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, a decorrere dal 7 aprile 2008, L'AUTORITÀ COMPETENTE in materia di VAS è rappresentata dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE competente per Territorio.

Con DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 44/51 DEL 14.12.2010, sono state approvate le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali.

Il Decreto Legislativo n.152 del 2006 indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a procedura VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) e quelle da sottoporre a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis).

DEVONO essere sottoposti a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) (Art 11 del D.Lgs.152/2006) i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n.152 del 2006;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

NON DEVONO essere sottoposti a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) (Art 4 del D.Lgs.152/2006) sono i seguenti interventi:

- I piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
- I piani e programmi finanziari o di bilancio;
- I piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovrazionale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.



DEVONO infine essere sottoposti a VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (Art 12 del D.Lgs.152/2006):

- Art.6 comma 3. (...) i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art.6 comma 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

### **3 PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (ART 12 DEL D.LGS.152/2006)**

La procedura di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ è svolta secondo le modalità definite dall'art.12 D.Lgs.152/2006.

Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un RAPPORTO PRELIMINARE comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.

Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

La procedura prevista dall'art. 12 D.Lgs.152/2006 è essenzialmente la seguente:

1. avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o



programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma;

3. messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica;
4. decisione in merito alla Verifica di assoggettabilità alla VAS;
5. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

## **4 MODELLO PROCEDURALE ASSUNTO**

Si è ritenuto di dover assumere come riferimento metodologico-procedurale quello contenuto nelle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 34/33 DEL 7.8.2012.

Come già detto, la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i. prevede, in generale, che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità le modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull'ambiente. Inoltre, alla luce delle indicazioni previste nella norma nazionale, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità anche gli strumenti attuativi e gli accordi di programma.

Sono da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) le seguenti tipologie di piano o programma, da valutare sulla base dei criteri contenuti nell'allegato C1:

a) piani o programmi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8 (ovvero da sottoporre a valutazione ambientale strategica) ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per i quali devono essere effettuate modifiche minori;

b) piani o programmi non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 8 ma che, definendo il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, producono impatti significativi sull'ambiente.

La VARIANTE URBANISTICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ricade pienamente nella prima.

Al fine di consentire la valutazione da parte dell'autorità competente deve essere redatto un RAPPORTO PRELIMINARE, redatto facendo riferimento ai criteri di cui all' ALLEGATO C1

## **5 CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA**

### **5.1 OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PIANO**

La variante al piano non modifica gli obiettivi dello strumento urbanistico vigente.

L'obiettivo principale della variante è quello di ampliare il cimitero comunale esistente. Gli interventi previsti riguardano inoltre la sistemazione cartografica della viabilità esistente.





Gli obiettivi specifici sono:

- Completare gli atti d'esproprio delle aree con la predisposizione del rogito d'acquisto;
- realizzare le prime strutture per la realizzazione della muratura di confine dell'area ricadente all'ampliamento;
- Sistemare la cartografia di piano, inserendo il cimitero attuale e futuro coincidente con la zona H2.

## **5.2 LO STATO ATTUALE DELL'AREA D'INTERVENTO**

L'area d'intervento è il cimitero esistente e uno spazio libero prossimo ad esso compreso tra la struttura e la viabilità di penetrazione agraria.

L'area è già di proprietà del Comune di Pabillonis in quanto è stata espropriata con accordi bonari nel 1996.

L'areale su cui andrà realizzato l'intervento in progetto non ricade in aree censite dal "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Sardegna" né dal "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)", né dallo Studio di Compatibilità Idraulica del Comune di Pabillonis: non sono presenti nel territorio dunque vincoli ambientali che evidenzino pericolosità idraulica e da frana.

## **5.3 ASSETTO STORICO-CULTURALE E ASSETTO INSEDIATIVO**

L'area d'intervento risulta esterna al centro abitato di Pabillonis e non risultano insediamenti storico culturali nell'intorno della struttura.

## **5.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI**

La proposta di variante allo strumento urbanistico del Comune di Pabillonis prevede le seguenti azioni:


- ridefinizione dell'area H2 destinata alle strutture cimiteriali;
- Spostamento della fascia di rispetto cimiteriale pari all'ampliamento previsto;

Il nuovo ampliamento è stato previsto per risolvere le esigenze funzionali del futuro, con la possibilità di soddisfare le esigenze per qualche decennio.

# **6 ANALISI DI COERENZA**

In base alle scelte eseguite per la variante al Programma di Fabbricazione Vigente, è necessario analizzare la coerenza delle scelte con gli obiettivi dei Piani sovraordinati.

## 6.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE



**Figura 1 - Inquadramento dell'area d'intervento col Piano Paesaggistico Regionale**

Nel piano paesaggistico regionale l'area d'intervento è rappresentata come componente di paesaggio 3C - colture erbacee specializzate, di conseguenza non sono presenti vincoli e beni paesaggistici.

## 6.2 COMPATIBILITÀ CON IL PAI

Il comune di Pabillonis con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01/12/2016 ha redatto lo studio di compatibilità idraulico-geologica e geotecnica.

Come si evince dalla tavola allegata, l'area oggetto di intervento è esterna all'area di pericolosità H1e di conseguenza non risulta necessario un'ulteriore analisi di dettaglio idraulico.



**Figura 2 - Inquadramento dell'area d'intervento con la pericolosità idraulica dallo Studio di Compatibilità Idraulica del comune di Pabillonis**



### 6.3 COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

La pianificazione comunale territoriale del comune di Pabillonis è governata dal Programma di Fabbricazione approvato con pubblicazione sul BURAS n. 43 del 28/12/1972 e con ultima modifica approvata con pubblicazione sul BURAS n.6 del 28/02/2000.

In riferimento all'area d'intervento, con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/1999, si è modificato l'articolo 17 delle Norme tecniche d'Attuazione riguardante la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, pubblicandola sul BURAS n. 44 del 07/12/1999.




Figura 3 - Programma di fabbricazione vigente

## 6.4 VARIAZIONE CARTOGRAFICA

La variazione consiste nel rappresentare l'area H2 destinata al cimitero comunale coincidente con il cimitero esistente più il suo ampliamento.

La fascia di rispetto cimiteriale mantiene la sua distanza dalla struttura come previsto dalla variante, delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/1999, spostandosi della quantità definita dall'ampliamento.




Figura 4 - Variante cartografica del Programma di Fabbricazione

## 6.5 VARIAZIONE NORMATIVA

Per quanto riguarda le norme tecniche d'attuazione non vengono effettuate modifiche in quanto l'ampliamento consiste solo in un suo ampliamento spaziale.



## 7 CRITERI SEGUITI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SPECIFICATI NELL'ALLEGATO C1 DELLA DELIBERA N34/33 DEL 07/08/2012

1 - Caratteristiche del Piano	
in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	La variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Pabillonis consiste in un intervento di pubblica utilità necessario a soddisfare le esigenze future di spazi per la sepoltura attualmente in fase di saturazione all'interno del cimitero comunale.
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	La variante non incide sulla pianificazione sovraordinata e piani sottordinati.
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	Gli interventi previsti saranno inseriti coerentemente alla struttura esistente seguendo la stessa linea dello stato di fatto.
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;	La variante non genera problemi di carattere ambientale in quanto l'area d'intervento è stata prevista in precedenza per soddisfare le esigenze di ampliamento future.
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	La variante, per i suoi contenuti, non ha la possibilità di incidere sulla normativa comunitaria nel settore ambientale.
2 - Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	La variante al Programma di Fabbricazione è lo strumento necessario per i successivi interventi del tipo strutturale. Gli effetti che tale variante può produrre possono inquadrarsi organicamente in uno scenario di tipo ambientale e sostenibile sia per la durata che per la frequenza.



carattere cumulativo degli impatti;	La variante non produce effetti diretti ed indiretti in ambito ambientale essendo di lieve entità
natura transfrontaliera degli impatti;	La variante non produce effetti diretti ed indiretti in ambito ambientale essendo di lieve entità
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	Non si rilevano rischi per la salute umana o per l'ambiente
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	La variante risulta di lieve entità in quanto la superficie interessata è poco meno di 900 mq.
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"><li>• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;</li><li>• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</li></ul>	La variante risulta di lieve entità e non sono presenti caratteri ambientali e culturali in prossimità dell'intervento pianificatorio.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Non sono presenti aree protette a livello nazionale o comunitario nel territorio comunale di Pabillonis

## 8 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, valutato che le modifiche inserite nella presente variante non avranno impatti sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, l'amministrazione comunale di Pabillonis, quale Autorità Proponente, ritiene di proporre all'amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente stabilita con legge regionale ad emanare il provvedimento finale, la declaratoria dell'esclusione della variante stessa dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Pabillonis, dicembre 2019

Il tecnico progettista

Ing. Matteo Simbula